PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 1

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane. Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunita' della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonche' circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica. L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovra' emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

Versione in vigore dal 18 novembre 1960, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia
Estremi	Legge 20 ottobre 1960, n. 1230
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-delle-aziende-artigiane-in-materia-di-edilizia/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it